Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 21/02/2014
Prot. 37 / 0004036 / MA005.A003

Alle Direzione regionali e territoriali del lavoro

All'INPS
Direzione centrale entrate
Direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto dell'economia sommersa

Oggetto: società ed associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza – indicazioni operative.

Questa Direzione, unitamente ai rappresentanti dell'INPS, ha recentemente approfondito alcune problematiche di carattere giuridico sulle realtà occupazionali delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Il quadro giuridico che emerge evidenzia un particolare trattamento di favore riservato alle società e associazioni sportive dilettantistiche, giustificato dalla funzione sociale da esse svolta.

Occorre anche segnalare che la normativa statale di settore fa espresso riferimento a quella sportiva che la integra e ne consente la concreta attuazione.

Va evidenziato in particolare che le società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD), disciplinate dall'articolo 90 della L. n. 289/2002, devono essere riconosciute dal CONI ed essere iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dallo stesso CONI e sono caratterizzate dall'assenza di finalità lucrative.

www.studioturanolanzi.eu

Mediante il riconoscimento le società e le associazioni in questione entrano a far parte dell'ordinamento sportivo e sono quindi sottoposte sia alle norme di tale ordinamento che a quelle dell'ordinamento statale.

Tali caratteristiche **delineano pertanto una netta differenziazione tra le SSD/ASD e le realtà imprenditoriali che "gestiscono" lo sport con fini di lucro.**

Al riguardo va ricordato l'art. 7 del D.L n. 136/2004 (conv. da L. n. 186/2004) che assegna al CONI il compito di certificare la "*effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche*" il quale "*trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi*". Il riconoscimento da parte del CONI, che certifica pertanto lo svolgimento da parte delle SSD o ASD di attività sportive a livello dilettantistico, **costituisce pertanto il presupposto per l'applicazione del citato trattamento di favore.**

Con riferimento ai rapporti di collaborazione instaurati da parte delle SSD o ASD "*nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*", di cui all'art.67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., va altresì segnalato l'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008 (conv. da L. n. 14/2009) secondo il quale "*nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*" – ossia le attività che il T.U.I.R. sottopone al regime fiscale proprio dei "redditi diversi" – "*sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*".

La disposizione fornisce l'interpretazione autentica del contenuto della lett. m), comma 1, dell'art. 67 del T.U.I.R. e **non limita la sua operatività al solo caso di prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, bensì le estende a tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine "attività sportiva".**

Formazione didattica e preparazione sono dunque le attività che gli istruttori, gli allenatori operanti all'interno delle SSD e ASD svolgono in forma dilettantistica, così come del resto confermato:

- dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, secondo cui "*il richiamato articolo 35, comma 5, del D.L. n. 207 del 2008, ha ricompreso nell'ambito applicativo*

dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del T.U.I.R., anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva";

- e dall'ENPALS con circ. n. 18/2009, secondo cui "*per la connotazione della nozione di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali*".

Va ancora segnalato che:

- l'art. 90 della L. n.289/2002 ha inteso estendere il citato trattamento di favore "*anche ai rapporti di collaborazione coordinata e, continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche*", sui quali la circ. n. 21/E del 22 aprile 2003 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che "*in questa tipologia possono essere ricomprese le prestazioni connesse ai compiti tipici di segreteria (raccolta iscrizioni frequentatori, contabilità "prima nota", cassa ecc.) purché non richiedano particolari conoscenze di natura tecnico-giuridiche tipiche del professionista*";

- l'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 esclude dal campo di applicazione del Capo I del Titolo VII, fra l'altro, "*i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*".

Ciò premesso, nell'evidenziare pertanto sia la complessità che la specificità della disciplina che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche, **occorre prendere atto che l'attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà ha determinato l'insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l'Amministrazione e per l'INPS.**

In questo quadro, il Ministero ravvisa pertanto l'opportunità di farsi promotore, d'intesa con l'INPS, di iniziative di carattere normativo, volte ad una **graduale introduzione di forme di tutela**

www.studioturanolanzi.eu

previdenziale a favore dei soggetti che, nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale ex art.67, comma 1, lett. m), ultimo periodo, del T.U.I.R.

Ne deriva che, ferma restando l'attività di vigilanza già avviata ed i contenziosi in essere, si rende opportuno, da parte di codesti Uffici, **concentrare la propria attività sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche**.

Resta altresì ferma la possibilità di intervenire anche in questo settore nell'ambito di attività congiunte con l'Amministrazione fiscale – interessata alla verifica dei presupposti di affiliazione al CONI e quindi della applicabilità del citato trattamento di favore – nonché nelle ipotesi di richieste di intervento per presunto svolgimento di prestazioni di natura subordinata.

Per delega
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)

www.studioturanolanzi.eu